



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Il Garante

Parere n. 8 del 5 giugno 2014

Protocollo n. 46875 del 13 giugno 2014 cl. II/21

Albo ufficiale di Ateneo Repertorio n.2869 protocollo n. 46882 del 13/06/2014 cl.II/21

Oggetto: : Registrazione in carriera degli esami universitari – procedura dell'accettazione/rifiuto da parte dello studente - legittimità

Con istanza al Garante il prof. ... *Omissis* ..., Professore Ordinario in servizio presso il Dipartimento di ... *Omissis* ... dell'Università, chiede di emettere parere nel senso della illegittimità del sistema di registrazione elettronica degli esami adottato dall'Ateneo.

In particolare il Docente lamenta che il sistema vigente attribuisca allo studente, una volta sostenuto l'esame, il diritto di poterne accettare o rifiutare l'esito, come deciso e scritto informaticamente dal docente, sia che ciò avvenga seduta stante sia riservandosi sette giorni per rifiutare o accettarne l'esito. Secondo la procedura vigente in caso di mancato rifiuto da parte dello studente entro sette giorni l'esito si intende automaticamente accettato, il verbale viene quindi generato e l'esame viene registrato nella carriera dello studente.

Il verbale di esame non viene invece generato se lo studente rifiuta tempestivamente il voto.

Il Prof. ... *Omissis* ... non ritiene legittimo che allo studente sia data facoltà di rifiutare sia un "respinto" sia una votazione numerica sufficiente ma non gradita.

Dato atto che il sistema informatico è programmato in modo che senza l'accettazione dello studente non viene generato il verbale dell'esame che "va in carriera", il Professore ricorrente ritiene che tale procedura sia viziata da illegittimità "essendo l'esame universitario un atto amministrativo del quale il pubblico ufficiale è obbligato a redigere il verbale non sussistendo al riguardo alcun potere discrezionale. Si ritiene al contrario che la mancata registrazione costituisca reato da parte del responsabile".



Il Garante, assunte le opportune informazioni, osserva quanto segue.

1. La introduzione del principio che prevede la facoltà di accettazione-rifiuto del voto da parte dello studente (con i sette giorni per il silenzio-assenso) è stata decisa con parere della Commissione Didattica di Ateneo con parere del 22 marzo 2010.

Tale parere è stato recepito e fatto proprio dal Senato Accademico che, nella seduta del 14 aprile 2012, ha approvato all'unanimità l'adozione del principio individuato dalla Commissione didattica.

Il Pro Rettore alla Didattica e ai servizi agli studenti ha riferito che la scelta del Senato - suggerita anche dalle Linee-guida del Ministero e adottata da molti altri Atenei - è stata motivata dalla "convinzione che la possibilità di rifiuto del voto risulti in linea con una pratica didattica e pedagogica tendente a favorire la possibilità di miglioramento della formazione degli studenti e la loro autoconsapevolezza circa l'impegno di studio e lavoro richiesto nel compimento del percorso formativo. Tale esigenza di matrice didattico-pedagogica era del resto tenuta in conto da moltissimi docenti dell'Ateneo quando la verbalizzazione degli esami era cartacea ed era consentito agli studenti di ritirarsi dall'esame se l'esito conseguito non era da loro ritenuto soddisfacente".

2. Il Garante rileva che l'art. 2 punto b) dello Statuto di Ateneo stabilisce che la libertà di insegnamento deve essere esercitata anche "tenuto conto della programmazione didattica e degli obiettivi formativi deliberati dalle strutture didattiche". E, nel regime di autonomia riconosciuto alle Università, tutti gli aspetti relativi all'autodeterminazione in materia scientifica e didattica sono riservati, almeno per quanto riguarda il momento della decisione, agli organi che nell'Ateneo sono istituzionalmente preposti a deliberare sull'attività scientifica e didattica.

Pertanto non si vedono profili di illegittimità nel fatto che il Senato Accademico abbia deciso di adottare il sistema dell'accettazione/rifiuto sopra descritto, con una decisione esercitata nella sua autonomia e nell'ambito delle sue attribuzioni per il migliore perseguimento degli obiettivi didattici e pedagogici come sopra individuati.



3. Il Garante ritiene, dunque, che il docente - nello svolgimento del rapporto di lavoro che lo lega all'Università, la quale ha diritto di emanare con i suoi supremi organi di governo le linee guida generali in tema di valutazione e promozione didattica degli studenti – non possa rifiutarsi di applicare la procedura di registrazione dell'esame come determinata dal Senato Accademico. Infatti, salva e impregiudicata la libertà di insegnamento, avente protezione costituzionale (art. 33 Cost.), la disciplina delle procedure amministrative di valutazione degli studenti compete, come si è detto, all'autonomia degli Atenei, nel rispetto delle normative di legge, e il singolo docente non può quindi discostarsene.

Può essere anche opportuno aggiungere che, pure quando lo studente ne rifiuta l'esito, se da un lato accade che il verbale d'esame non potrà essere firmato digitalmente dal docente (e di conseguenza non potrà essere registrato in carriera) tuttavia la traccia dettagliata di quanto è realmente avvenuto rimane nel sistema informatico e nei relativi log informativi (che tengono traccia di tutte le operazioni effettuate e dunque di tutto quanto è avvenuto, compresa la attribuzione della valutazione poi rifiutata dallo studente). E quindi nell'ipotesi in cui, per es., si volesse calcolare l'incidenza di tali esami non immessi in carriera sull'indice di produttività del singolo docente, l'Ufficio Sistemi informativi e processi ha esplicitamente assicurato che “tutti i dati restano a disposizione per ogni elaborazione che si volesse farne, fra le quali anche quelle ai fini della produttività del docente”.

Da un lato, è quindi totalmente garantita la registrazione documentale dell'attività espletata dal docente, ancorché essa non conduca necessariamente ogni volta alla conclusione del procedimento valutativo. Dall'altro, sarà solo con l'accettazione da parte dello studente (ovvero con il silenzio-assenso) e la conseguente effettiva e valida redazione e registrazione in carriera del verbale d'esame che potrà avere conclusione quel determinato procedimento valutativo. Si avrà così il perfezionamento con la emissione dell'atto amministrativo che formalmente suggella tale effettiva conclusione e dà validamente luogo alla registrazione in carriera.

Non appaiono giustificati, infine, i dubbi del ricorrente sul rischio che un docente, attenendosi alla procedura in questione, possa incorrere in qualche ipotesi di reato (del resto non individuate



e solo genericamente evocate nell'istanza). Infatti dal deliberato del Senato Accademico deriva che per i docenti il dovere di ufficio consiste proprio nel condurre gli esami con l'applicazione della procedura dell'accettazione/rifiuto; né si vede quale falsa attestazione od omissione di atti di ufficio possa mai essere configurabile a carico di un docente che si attenga a quanto come sopra descritto e del tutto legittimamente previsto dall'Ateneo.

In conclusione, il metodo di accettazione/rifiuto adottato dall'Ateneo è da giudicare pienamente legittimo e pertanto la tesi di cui all'istanza risulta infondata.

Si dispone che copia del presente parere sia trasmessa al Magnifico Rettore e all'interessato.

Firenze, 5 giugno 2014

Il Garante dei diritti

Dott. Giampaolo Muntoni

Giampaolo Muntoni